

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIO SANITARIO PREVISTO
NEL CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO
16 allievi
CODICE CORSO: 63546/2023/LEONARDO/OSS1000/OLBIA**

TRA

La **Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo**, con sede legale in Cagliari, Via Dante n.254 Scala L, C.F.01972320921, d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante e/o "Agenzia Formativa", nella persona del Direttore Generale dott. Gianfranco Lai domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia;

E

L'**Azienda Socio-sanitaria della Gallura**, con sede legale in Olbia, Via Bazzoni Sircana n. 2-2A, C.F. e P.I.V.A. 02891650901, rappresentata dal Commissario straordinario della ASL Gallura Ottaviano Contu, domiciliato per la carica presso la medesima;

PREMESSO

- Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) con dei percorsi formativi di 1000 ore;
- Che l'Agenzia Formativa Fondazione Centro Professionale Europeo Leonardo, con Determinazione Prot. N.67165/5700 del 17/11/2023 ha avuto l'Approvazione del Progetto Didattico con autorizzazione ad avviare le attività;

Tabella riepilogativa dell'attività formativa affidata:

N	Codice corso	Determina approvazione progetto	Allievi	Ore previste tirocinio sanitario	Sede formativa
1	63546/2023/LEONARDO/OSS1000 /OLBIA	DETERMINAZIONE Prot. N.67165/5700 del 17/11/2023	16	250	Olbia

- Che l'Agenzia Formativa per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire gli allievi previsti nei corsi in Aziende Sanitarie;
- Che l'Agenzia Formativa per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R.02/03/1982, N° 7;
- Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento".

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della convenzione

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie dell' Azienda Socio-sanitaria della Gallura da nr° 16 tirocinanti, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso sotto indicato e avviato.

ART.2

L' Azienda Socio-sanitaria della Gallura dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del Tirocinio secondo il relativo programma e si impegna a metterle a disposizione ai fini della sua realizzazione.

L' Azienda Socio-sanitaria della Gallura si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Sanitarie presso le unità operative aziendali.

Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di fare esperienza presso i principali reparti della struttura ospedaliera sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio l'Agenzia Formativa si impegna a corrispondere Azienda Socio-sanitaria della Gallura un rimborso per un importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (uno/20) all'ora ad allievo. La prestazione verrà liquidata ad immediata conclusione dell'attività di tirocinio, a seguito di rilascio di apposita fattura.

Il compenso su indicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. Il soggetto proponente si impegna a rendicontare le ore e le presenze svolte dai tirocinanti, a immediata conclusione dell'attività di tirocinio.

ART. 4

Il Tirocinio si configura come completamento del percorso formativo, non ha finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali. Trattandosi di un'esperienza di formazione, la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere (art. 18, comma 1, lettera d, Legge n° 196/1997). La realizzazione del tirocinio non comporterà per l' Azienda Socio-sanitaria della Gallura alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza all' Azienda Socio-sanitaria della Gallura, un orario di lavoro concordato con il soggetto proponente. I contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico cronoprogramma proposti dal soggetto proponente e concordati con Azienda Socio-sanitaria della Gallura. Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno interamente al processo produttivo, infatti, non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di lavoro.

Il soggetto proponente si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e le calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento

ART.6

Durante il tirocinio l' Azienda Socio-sanitaria della Gallura si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione. In caso di inadempienze gravi e ripetute da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa. Il recesso dovrà essere comunicato tramite posta elettronica certificata.

ART.7

Gli allievi in tirocinio godono di apposita copertura INAIL e responsabilità civile che verrà stipulata contestualmente all'avvio del tirocinio e i cui estremi saranno indicati in ciascun progetto formativo che sarà condiviso con l' Azienda Socio-sanitaria della Gallura. L'Agenzia Formativa assicura che gli allievi sono in regola con le vaccinazioni e la certificazione di idoneità al lavoro ai sensi dell'art.2 del D.lgs n. 81/2008. In caso di infortunio dell'allievo/a Azienda Socio-sanitaria della Gallura informerà tempestivamente l'Agenzia Formativa. L'Agenzia Formativa allega in copia la certificazione di "Idoneità alla mansione" per ciascun allievo, rilasciata dal Medico competente Iscritto all'albo. Ai sensi del D.lgs n.81 del 09.04.2008, le parti convenzionate concordano che gli obblighi previsti delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, gravino per quanto riguarda il tirocinante, sull'Agenzia Formativa, la quale fornisce idonea informativa sui rischi legati all' attività oggetto di convenzione.

ART. 8

Durante il periodo di presenza presso le strutture dell' Azienda Socio-sanitaria della Gallura gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare e rispettare rigorosamente la normativa di cui al Regolamento UE 2016/679, al D.lgs 196/2003 e s.m.i, nonché gli eventuali regolamenti e altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora l' Azienda Socio-sanitaria della Gallura ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere il tirocinio.

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il "soggetto proponente" e il "soggetto ospitante" assumono l'impegno di trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare

comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE. Il “soggetto ospitante” ed il “soggetto promotore” si impegnano, qualora per l’esecuzione della Convenzione occorra trattare, l’uno per conto dell’altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del “soggetto promotore” e del “soggetto ospitante”, questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell’art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione ed a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell’altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART.9

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi.

ART.10

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART.11

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Tempio Pausania.

ART. 12

L’Agenzia Formativa dichiara che la presente convenzione è esente da imposta di bollo sin dall’origine, ai sensi della legge n. 845 del 21.12.1978. Verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, punti 1, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell’art. 4 della Tariffa – Parte II, annessa al medesimo Decreto, con spese a carico della parte richiedente.

ART. 13

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e da n. 13 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 6 del D.lgs n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

FONDAZIONE CPE LEONARDO

Il Direttore Generale

Dott. Gianfranco Lai

**Azienda Socio-Sanitaria
della Gallura**

Il Commissario Straordinario

Dott. Contu Ottaviano